

SEGNALAZIONE 25 LUGLIO 2013
342/2013/I/COM

**SEGNALAZIONE SU NUOVE FUNZIONI
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL
GAS IN MATERIA DI TRASPARENZA DEL MERCATO
DELL'ENERGIA ALL'INGROSSO (REGOLAMENTO UE
1227/2011)**

1. Premessa

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), nell'esercizio dei suoi poteri di segnalazione (*ex* articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, 481), intende sottoporre al Governo e, per opportuna conoscenza al Parlamento, una proposta normativa volta ad attribuire alla medesima Autorità funzioni di monitoraggio, controllo e sanzione, in attuazione delle norme contenute nel Regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, *concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso*.

2. Il recepimento del Regolamento 1227/2011

Il Regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, *concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso*, prevede che le autorità nazionali di regolamentazione settoriale possano svolgere le funzioni di monitoraggio delle attività di negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso a livello nazionale (articolo 13). Sempre ai sensi del predetto Regolamento, gli Stati membri debbono, altresì, dotare le rispettive autorità nazionali di regolamentazione, entro la data del 29 giugno 2013, dei poteri di indagine ed esecuzione necessari per l'espletamento delle funzioni relative all'attuazione del divieto d'abuso di informazioni privilegiate, del divieto di manipolazione del mercato, nonché dell'obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate (articolo 13). A "chiusura" del sistema, l'articolo 18 del Regolamento prevede, infine, che gli Stati membri stabiliscano la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento 1227/2011.

Tanto premesso, si osserva che l'implementazione, nel nostro Paese, delle disposizioni contenute nel suddetto Regolamento si rende urgente e necessaria per due distinti ordini di ragioni. In primo luogo, poiché il superamento del summenzionato termine del 29 giugno 2013 potrebbe portare all'apertura di una procedura di infrazione a carico dell'Italia.

In secondo luogo, sotto il profilo più propriamente regolatorio, in vista della prossima operatività del sistema di monitoraggio dei mercati energetici, pare indispensabile che l'Autorità disponga dei poteri di *enforcement* previsti dal Regolamento 1227/2011.

In più ampia prospettiva, si rileva, inoltre, che le violazioni previste dal citato Regolamento (abuso di mercato e *insider trading*) potrebbero venire effettuate su scala sovranazionale; per tale ragione pare rendersi necessaria la collaborazione dell'Autorità con le altre autorità nazionali di regolazione dell'energia e con l'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia (ACER), secondo le modalità già previste dal Regolamento. D'altronde i mercati dell'energia all'ingrosso dell'Unione sono sempre più interconnessi, ragion per cui gli abusi di mercato in uno Stato membro si ripercuotono spesso non solo sui prezzi all'ingrosso dell'elettricità e del gas naturale oltre i confini nazionali, ma anche sui prezzi al dettaglio per i consumatori e le piccole imprese; di conseguenza il compito di garantire l'integrità dei mercati necessita di competenze multilivello attribuite sia a livello dei singoli Stati membri, sia a livello europeo. Tale complesso sistema di *enforcement* è, dunque, essenziale ai fini del completamento di un mercato interno dell'energia pienamente funzionante, interconnesso e integrato.

Sul versante nazionale, il descritto *enforcement* potrebbe, altresì, prevedere, l'avvalimento, da parte dell'Autorità, del Gestore dei mercati energetici (GME), quale società che gestisce la c.d. borsa dell'energia. Quanto detto fa emergere, in conclusione, l'esigenza di attribuire, all'Autorità le funzioni di monitoraggio; di verifica del rispetto dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 e dell'obbligo di cui all'articolo 4 del Regolamento 1227/2011; di indagine, anche in collaborazione con ACER e con gli altri regolatori nazionali dell'energia, e di sanzione, in caso di violazioni delle disposizioni

del suddetto Regolamento, nonché in caso di mancata ottemperanza agli obblighi informativi previsti dagli articoli 8 e 9 dello stesso Regolamento.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, si segnala l'opportunità di introdurre previsioni legislative idonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, in particolare, sarebbe necessario attribuire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i seguenti compiti:

- a) monitorare le attività di negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso a livello nazionale e assicurare la collaborazione all'Agenzia per il coordinamento dei regolatori dell'energia (ACER) per il monitoraggio a livello europeo;
- b) verificare il rispetto dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 e dell'obbligo di cui all'articolo 4 del suddetto Regolamento;
- c) effettuare indagini, anche in collaborazione con ACER e con gli altri regolatori nazionali dell'energia interessati ai sensi dell'articolo 16 del suddetto Regolamento;
- d) irrogare sanzioni in caso di violazioni delle disposizioni del suddetto Regolamento, nonché in caso di mancata ottemperanza agli obblighi informativi previsti dagli articoli 8 e 9 dello stesso Regolamento, inclusa la trasmissione di informazioni incomplete o non veritiere o non tempestivamente aggiornate.

Per lo svolgimento dei suddetti compiti e funzioni, l'Autorità dovrebbe poter esercitare i medesimi poteri ad essa attribuiti dalla legge 481/95, nonché dagli articoli 43 e seguenti del decreto legislativo n. 93/11, integrati dai poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 13 del suddetto Regolamento.

Per lo svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 e dell'obbligo di cui all'articolo 4 del suddetto Regolamento, l'Autorità dovrebbe potersi avvalere della collaborazione del Gestore dei mercati energetici (GME).

Le nuove funzioni attribuite all'Autorità - a forte valenza specialistica e di particolare rilevanza per il nostro Paese non solo a livello interno ma anche su scala internazionale - richiedono all'Autorità stessa, per il loro adeguato espletamento, attività e competenze tecnico-amministrative aggiuntive in ordine alle quali, quindi, si rende necessario un lieve incremento del personale, senza, peraltro, aggravio di nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dello Stato.

A tale riguardo, si rammenta infatti che l'Autorità, oltre ad essere dotata di una particolare autonomia organizzativa contabile e amministrativa, gode di una peculiare modalità di finanziamento non legata al contributo dello Stato ma, esclusivamente, a versamenti annuali da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas calcolati sulla base dei propri ricavi (articolo 2, comma 38 e segg., legge 481/1995)¹.

¹ A tale riguardo, il Tar del Lazio, sez. III-quater, n.233/2012 ha precisato che l'Autorità possiede la "capacità di provvedere con le proprie entrate a fronteggiare per intero le spese sostenute per l'attività svolta, sicché manca il presupposto che in coerenza con le finalità perseguite giustifichi il suo inserimento nell'elenco Istat, e cioè un costo per la finanza pubblica e per il bilancio dello Stato che va contenuto". Sulla scorta di tali preliminari rilievi il giudice amministrativo ha poi chiarito che l'"autonomia finanziaria" dell'Autorità, nonché "le fonti dalle quali discendono le sue entrate (id est i contributi ad essa obbligatoriamente versati dagli operatori dei settori da essa regolati)" e la "possibilità di intervenire per garantirne nel tempo la corrispondenza alle uscite" costituiscono "tutti elementi legislativamente fissati, e, quindi, incontestabili". A conclusione del proprio ragionamento il Tar Lazio ha quindi concluso che, nella fattispecie, "non è configurabile una spesa che la finanza pubblica potrebbe in futuro essere costretta a sopportare per assicurare il pareggio di bilancio della ricorrente (l'AEEG, ndr) atteso che a questo fine essa è già stata fornita dal legislatore di strumenti propri per provvedere in via autonoma".